



## L'attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle Province

### • LE SCELTE DELLE REGIONI: IL RIORDINO DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE

Le proposte di legge di riordino adottate dalle giunte regionali costituiscono l'inizio di un percorso complesso che richiede il coinvolgimento delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi sistemi e organi di rappresentanza istituzionale.

La maggior parte delle proposte finora adottate, come testimoniato dal frequente ricorso alla fissazione di principi fondamentali e rinvio alla successiva legislazione per la definizione o il dettaglio delle scelte di riallocazione, scontano un vuoto di informazioni non disponibili almeno in questa prima fase di attuazione della Legge.

Se è vero che le scelte di riallocazione delle funzioni sembrano seguire strade e percorsi differenti da una Regione all'altra, è anche vero che la questione del trasferimento delle funzioni, strettamente collegata al nodo risorse finanziarie e personale, pone delle problematiche comuni a molti contesti regionali sotto il profilo della puntuale definizione e della ricostruzione delle funzioni, con particolare riguardo a:

#### a) Puntuale individuazione del perimetro delle funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali sono quelle attribuite dallo Stato, ma queste non costituiscono un contenitore definito. La lettura più o meno ampia delle funzioni fondamentali risultante dal processo di riorganizzazione e riallocazione operato dalle Regioni oltre ad incidere - con discutibili profili di legittimità- su quelle funzioni indefettibili e indisponibili (al legislatore regionale) pone un problema di risorse. Se, infatti, in linea teorica, queste funzioni sono coperte dai trasferimenti statali e da entrate tributarie proprie, è anche necessario considerare che il combinato disposto dei tagli alle Province e Città metropolitane sommato al taglio alle Regioni mette in discussione la sostenibilità finanziaria delle stesse. Di conseguenza, rispetto ad una data materia, la puntuale individuazione dei poteri in capo alla Regione, alla Provincia, al Comune ovvero la fissazione dei limiti di competenza tra i vari livelli di governo è una questione ancora aperta in quasi tutte le Regioni (ad eccezione di alcune, tra cui la **Toscana** e solo in parte nel **Lazio**).

#### b) Puntuale individuazione e ricostruzione delle funzioni non fondamentali.

Con riferimento a queste ultime è necessario prioritariamente rintracciarne la **provenienza e ricostruirne la loro genesi** al fine di procedere alla semplificazione ed eventuale soppressione di funzioni ormai superflue. Tra le funzioni non fondamentali, oggetto di riordino, sono individuabili:

-funzioni *desuete*, non più esercitate o esercitabili, *slittate* e *autoprodotte* dalla Provincia, ossia esercitate ma non conferite da nessun ente sovraordinato;

-funzioni *conferite*, attribuite o delegate dalle Regioni

Se per le funzioni delegate dalle Regioni la copertura finanziaria è (dovrebbe) assicurata dalla fiscalità regionale, per le funzioni non delegate, come quelle autoprodotte non c'è copertura finanziaria. Lo Stato, infatti, con la fiscalità copre solo le funzioni fondamentali.

Il quadro generale, come già sottolineato, è aggravato dalle disposizioni contenute nella **Legge di stabilità 2015** che incidono negativamente sul percorso, già difficile, di attuazione della riforma del rido. Il taglio di risorse finanziarie di **1 miliardo** di euro per le Province e le Città metropolitane, e il contenimento della **spesa per la dotazione organica del personale al 50% per le province e al 30% per le Città metropolitane** di quella sostenuta per il personale di ruolo all'8 aprile 2014, compromette lo stesso esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle province e delle Città metropolitane. Inoltre, è proprio il combinato disposto del taglio a Province e Città metropolitane sommato ai 4 miliardi di tagli alle Regioni che complica l'attribuzione delle funzioni sia in capo alle Regioni, che potrebbero far fatica a prendersene, sia in capo alle Province che potrebbero tendere a disfarsene.

#### ● **CONFRONTO DELLE PROPOSTE REGIONALI DI RIORDINO: TRA SUSSIDIARIETA' E CENTRALISMO REGIONALE**

Nonostante l'eterogeneità e la genericità di molte proposte regionali di riordino cerchiamo di procedere ad una valutazione e ad un confronto delle stesse.

In particolare, l'analisi dei provvedimenti regionali interesserà **la disciplina delle funzioni non fondamentali delle Province** e la variabile di confronto sarà rappresentata dal **principio di sussidiarietà**, criterio guida nella ripartizione e distribuzione delle competenze amministrative che attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni, fatta eccezione per quelle che necessitano di esercizio unitario e pertanto da conferire ai livelli di governo superiori sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 c.1).

Le disposizioni della legge Del Rio riservano centralità al principio di sussidiarietà rafforzando il ruolo dei Comuni sia nel processo di riordino territoriale che in quello di riordino funzionale.

Sotto il profilo istituzionale, infatti, tutti gli enti di secondo grado -Unioni, Città metropolitane, Province- sono guidati da organi composti da Sindaci e anche da consiglieri comunali. Questo carica i Sindaci di una forte responsabilità politica e amministrativa e le funzioni che saranno riallocate agli enti di area vasta saranno comunque esercitate da sindaci e consiglieri.

Sotto il profilo del riordino funzionale, lo Stato e le Regioni per le materie di competenza, attribuiscono le funzioni non fondamentali delle Province in attuazione dell'art. 118 Cost. con la finalità di individuare l'ambito territoriale ottimale di esercizio, di assicurare l'efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, di favorire forme di esercizio associato di funzioni. Inoltre, lo stesso Accordo stipulato in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1 c. 91 della l.n. 56/2014, prevede come criteri di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province l'attribuzione ai Comuni e alle loro forme associative, anche definendo ambiti territoriali e soglie demografiche o sopresse o rimodulate; in capo alle Province-enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni fondamentali.

La *ratio* della legge Delrio prevede, quindi, **in via generale e principale la assegnazione delle funzioni ai Comuni e, solo in via eccezionale e residuale, il mantenimento in capo alle nuove province delle funzioni oggi esercitate da quelle attuali** o delle altre funzioni e attività esercitate da enti regionali di ambito che coincidono con il territorio delle province stesse.

Alla luce di tali considerazioni vediamo quali sono i percorsi avviati dalle Regioni per la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province.

Finora **sono sei le Regioni** che hanno definitivamente approvato in Consiglio la legge regionale di riordino: **Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lombardia e Calabria**. Per le altre Regione bisogna ancora attendere che i DDL approvati in Giunta passino al vaglio delle rispettive Commissioni e del Consiglio.

#### **a. Provvedimenti che fissano principi fondamentali e rinviando il riordino delle funzioni non fondamentali delle province a successivi atti legislativi**

In tal senso le proposte di legge delle Regioni **Abruzzo, Campania, Molise, Veneto, Piemonte** che si limitano ad enunciare principi e criteri diretti ad indirizzare i successivi atti legislativi di riordino. Le concrete allocazioni delle funzioni con l'individuazione dei relativi ambiti materiali su cui incide il processo di riordino vengono dunque rinviati ad atti successivi.

Tutti questi progetti di legge pongono come criterio direttivo generale **la conferma in capo alle nuove Province delle funzioni amministrative non fondamentali già conferite dalla legge regionale**.

Tuttavia, **l'Abruzzo**, prevede che in deroga vengano assegnate ai Comuni, o alle Regioni per assicurarne l'esercizio unitario; la **Campania**, riprende tale previsione ma sottolinea che alla Regione possono essere attribuite solo le funzioni coerenti con il ruolo di governo della Regione, quindi di quelle che richiedono l'esercizio unitario e incompatibili con la natura della città metropolitana di Napoli e degli altri enti di area vasta. Viene escluso, in ogni caso, l'esercizio in capo alla Regione di funzioni operative e di carattere gestionale. Il **Piemonte**, invece, prevede che ai Comuni possano essere attribuite le funzioni già spettanti alle Province **solo in via eccezionale**.

**L'Abruzzo** e il **Molise**, nel confermare in capo alle nuove province le funzioni diverse da quelle fondamentali prevedono l'individuazione di funzioni **ulteriori** con allocazione delle stesse al livello istituzionale ed ambito ottimale più adeguato. Il **Veneto**, invece, assegna alla Provincia di Belluno oltre alle funzioni fondamentali anche funzioni ulteriori in quanto territorio montano secondo la l.r. n.25/2014.

Le funzioni di centrale di committenza, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e di concorsi e procedure di servizio viene promossa in capo agli enti di area vasta ( le Province per l'Abruzzo, la Città metropolitana per la Campania)

L'individuazione di **funzioni superflue da sopprimere** è contemplata nei progetti di legge dell'**Abruzzo** e della **Campania**.

La valorizzazione e promozione di **forme di gestione associata delle funzioni** è in via di principio ripresa da tutti i disegni di legge. Più dettagliate le previsioni della Regione **Abruzzo** che declina la gestione associata in **forma obbligatoria per le Province** con riguardo a specifiche funzioni amministrative. E del **Piemonte** che individua **quattro ambiti ottimali** di carattere provinciale e sovra provinciale (Novarese, Vercellese, Biellese e VCO - Astigiano e Alessandrino- Cuneese- Città metropolitana di Torino) per la gestione associata in forma obbligatoria delle funzioni di: organizzazione e controllo diretto del servizio idrico integrato,

organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, autorizzazioni e concessioni relative alle attività estrattive, autorizzazione e controllo in materia energetica, gestione delle attività di formazione e orientamento professionale, organizzazione del trasporto pubblico su gomma.

Nel riallocare tali funzioni agli ambiti ottimali, il disegno di legge del **Piemonte** va ad **incidere anche sulle funzioni fondamentali delle Province** considerato che le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione del trasporto pubblico su gomma sono collegate alle funzioni in materia di ambiente e trasporti previste dalla Legge Delrio.

L'attuazione dei principi contenuti nei disegni di legge e la presentazione delle ulteriori proposte di riordino ha tempi precisi in Campania (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) e in Veneto (1 anno dall'entrata in vigore della presente legge).

#### **b. Provvedimenti che prevedono un riordino totale o parziale delle funzioni in chiave prevalentemente regionalecentrica**

La **Toscana** è la prima Regione ad aver approvato una legge regionale di riordino. Un provvedimento organico che opera una completa e immediata riallocazione delle funzioni provinciali (senza il ricorso a rinvii), con precisa individuazione delle funzioni e degli ambiti materiali e dei livelli di governo destinatari del trasferimento di funzioni. La scelta toscana si caratterizza, tuttavia, per una **forte connotazione regionalecentrica** riportando in capo alla Regione un ampio numero di funzioni in materia ambientale (gestione rifiuti, difesa del suolo), in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, qualità dell'aria, inquinamento acustico, energia. Ma anche funzioni in materia di orientamento e formazione professionale e di osservatorio sociale. Invece, ai Comuni (o alla Città metropolitana nei territori della CM) sono trasferite funzioni in materia di turismo, sport, forestazione e tenuta albi regionali del terzo settore. Le prime tre funzioni **devono essere esercitate in forma associata** mediante unione o convenzione sulla base degli **ambiti di dimensione territoriale** adeguata definiti dalla legge regionale. La legge **incide sulle funzioni fondamentali delle Province in materia di ambiente**, restringendo il perimetro di quelle già previste e attribuite alle Province dalla legge Delrio. Se da un lato la centralizzazione regionale delle funzioni in capo alla Regione pare discostarsi dal favor delle istituzioni comunali proprio della Delrio, dall'altro la previsione di meccanismi di flessibilizzazione nell'esercizio di talune funzioni sulla base di accordi tra enti locali coinvolti e la definizione degli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio di funzioni ben concretizza quel processo di riordino-proprio anch'esso della Delrio- in cui ruoli e dimensioni organizzative non sono stabiliti a priori ma secondo flussi di deleghe e convenzioni dall'alto verso il basso e viceversa.

I restanti provvedimenti delle Regioni **Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia** e **Umbria** solo in parte prevedono una concreta riallocazione delle funzioni, privilegiando, anche in questi casi, un ritorno delle funzioni in capo alle Regione.

L'ultima versione della proposta di Legge del **Lazio** (approvata il 10 giugno 2015), passando al vaglio delle Commissioni competenti e recependo elementi del parere del CAL, introduce novità sul versante della valorizzazione del ruolo di Roma Capitale e della disciplina dei compiti e funzioni da conferirle, in considerazione della speciale autonomia ad essa riservata dalla legge sul federalismo fiscale. La promozione delle attività di concertazione e consultazione passa per il rafforzamento del ruolo del CAL nelle attività di raccordo istituzionale tra Regione e Roma capitale necessarie a favorire l'espletamento delle funzioni attribuite a Roma Capitale, nonchè nella definizione degli **ambiti territoriali ottimali**, da definire entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale. La piena attuazione del modello istituzionale della Città

metropolitana e il conferimento di **ulteriori funzioni** viene realizzato ricorrendo alle misure contemplate dall'art. 18 della proposta di legge, che prevede la costituzione di **uffici territoriali regionali** per l'esercizio di funzioni regionali che necessitano di essere esercitate a livello periferico. A tal fine è istituita- entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge- una Conferenza composta da rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale e del CAL.

Passano alla **Regione** le funzioni in materia di **turismo, di agricoltura, formazione professionale**.

L'aspetto più significativo del testo licenziato recentemente è il rafforzamento del ruolo di **Roma Capitale**, a cui vengono attribuiti funzioni aggiuntive in materia di **sviluppo economico e attività produttive, governo del territorio, turismo, beni servizi e attività culturali**. L'esercizio delle funzioni in materia di sviluppo economico può essere disciplinato da Roma capitale, nell'ambito della propria potestà regolamentare.

Alla **Città metropolitana di Roma Capitale** maggiori funzioni in materia di beni servizi e attività culturali, con compiti di coordinamento tra gli enti locali, raccordo con la Regione, predisposizione piani di intervento di valenza metropolitana e altre funzioni in materia di politiche sociali. Da sottolineare, rispetto alla versione precedente, come in materia di sviluppo economico gran parte delle funzioni siano state conferite a Roma Capitale.

Resta, tuttavia, non chiaramente definito il ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale rispetto al ruolo di Roma Capitale.

**Alle Province e alla Città metropolitana** funzioni in materia di servizi sociali (analisi fabbisogni sociali, supporto sistemi informativi, assistenza disabili...), compiti di assistenza tecnico-amministrativa in materia di sport, funzioni di pianificazione strategica in materia di sviluppo economico.

Ai **Comuni** sono conferite alcune funzioni amministrative in materia di turismo, compiti in materia ambientale e relativi ai mercati.

Di particolare rilevanza, la disposizione che assicura la **copertura finanziaria**, a decorrere dal 2015, del personale delle province e della città metropolitana trasferito o ricollocato presso la regione.

Anche la **Lombardia** trasferisce in capo alla Regione numerose funzioni già provinciali puntualmente elencate e collegate alle materie **agricoltura, foreste, caccia e pesca, ambiente ed energia**. Si riconosce, tuttavia, specialità alla **Provincia di Sondrio**, in quanto territorio interamente montano, assegnandole ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali, in particolare quelle riallocate alla Regione e le funzioni riferibili all'approvazione del piano provinciale cave, utilizzo risorse destinate alla filiera bosco legno, grandi derivazioni di acqua pubblica (d'intesa con la regione), partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione. Leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari e speciali condizioni di autonomia per la Provincia di Sondrio. Sono inoltre istituiti, in ogni provincia, dei tavoli istituzionali di confronto sugli **ambiti territoriali ottimali e omogenei** (art.7) per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali o di quelle conferite o confermate dalla regione alle province. Alla **Città metropolitana di Milano** sono conferite **funzioni ulteriori** rispetto a quelle fondamentali attraverso **apposita legge regionale che ne valorizza il ruolo**. La proposta di progetto di legge- approvata in Giunta lo scorso 30 giugno 2015- sulla valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano prevede l'istituzione di una Conferenza permanente regione-Città Metropolitane, intese quadro per raccordare la programmazione tra regione e CM, il nuovo strumento del Piano territoriale metropolitano, unico ATO per il servizio idrico integrato, istituzione del Parco regionale metropolitano di Cintura Verde,

strumenti per la promozione del territorio, l'occupazione, le imprese artigiane e la manifattura innovativa (Accordi per la competitività e riduzione carico fiscale, Suap, distretti del commercio)

Nella stessa direzione la regione **Marche** che accentra in modo significativo in capo alla Regione le funzioni (puntualmente elencate con la normativa di riferimento) in materia di **turismo, beni e attività culturali, trasporto pubblico locale e strade ex Anas, protezione civile, difesa del suolo, caccia, pesca nelle acque interne, formazione professionale, servizi sociali, farmacie, artigianato**. Le funzioni trasferite sono individuate, ma il loro effettivo trasferimento è rinviato all'adozione di ulteriori atti della Giunta regionale. Anche la proposta delle Marche **incide sulle funzioni fondamentali delle Province** nella misura in cui trasferisce alla Regione le funzioni relative al trasporto pubblico locale e alle strade ex Anas.

L'**Umbria** riserva alla regione funzioni in materia di **ambiente, energia, governo del territorio, attività produttive, caccia, pesca, turismo, politiche attive del lavoro, formazione professionale, diritto allo studio**, e conferisce ai Comuni le funzioni in materia di turismo e politiche sociali da esercitare in forma associata con le forme di cui all'art. 30 d.lgs.n. 267/2000. Sempre ai Comuni e alle loro forme associative- si precisa che il limite demografico minimo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle altre funzioni previste dalla legge regionale è fissato in 3.000 abitanti e che i comuni devono costituire le unioni o altre forme associative entro il 31 dicembre 2015 pena potere sostitutivo regione ed esclusione dal patto di stabilità verticale- sono attribuite funzioni in materia di sport, cultura, diritto allo studio, boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, altre funzioni in materia agricola, funghi e tartufi e bonifica.

La **Puglia** con l'intento di incentivare l'esercizio unitario delle funzioni dei Comuni e le fusioni, assegna le residuali funzioni non fondamentali delle Province in materia di politiche sociali ai Comuni, purchè le esercitino in forma associata. Alle Regioni funzioni di vigilanza sui comuni nelle materie di competenza regionale prima esercitate dalle Province.

La legge regionale della **Calabria** specifica che in attesa dell'elaborazione partecipata di una legge di riordino delle funzioni **la Regione riassume le funzioni che erano state trasferite alle Province**.

La legge regionale della **Liguria**, tra le prime approvate insieme alla Toscana, attribuisce alla Regione le nuove funzioni in precedenza svolte dalle Province (**difesa del suolo, turismo, caccia e pesca, formazione professionale**) con il relativo riassorbimento del personale. La Regione ha previsto la **copertura finanziaria** al provvedimento (11,3 milioni di euro) che detta anche tempi certi per il passaggio del personale (a partire dal 1 luglio 2015). In attesa di un completo riordino della normativa regionale, la legge prevede un primo adeguamento della normativa sulle singole materie delegate. Passano in capo ai Comuni alcune funzioni in materia di difesa del suolo, turismo

### **c) Provvedimenti più aderenti alla legge Delrio**

Il progetto di legge della regione **Emilia Romagna**, approvato in Giunta il 10 giugno 2015 ben recepisce le prospettive di riforma e le innovazioni della Legge Delrio, che diventano base di partenza per la costruzione di un nuovo modello di governance territoriale. Viene chiaramente definito in premessa il nuovo ruolo istituzionale che dovranno avere la Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province, i comuni e le loro Unioni, nel quadro di un impianto ispirato alla massima integrazione tra i livelli istituzionali e alla valorizzazione delle sedi di concertazione inter-istituzionale. Tra queste, la *Conferenza interistituzionale* per l'integrazione territoriale che presidia anche il processo di riordino, *i Centri di competenza interistituzionale (task force)* per il governo di procedimenti plurilivello finalizzati alla realizzazione di interventi straordinari, *unità tecniche di missione* per garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino

Le funzioni della **Regione** sono prioritariamente quelle di **indirizzo, programmazione, controllo** anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali.

E' evidenziato il ruolo istituzionale differenziato della **Città metropolitana di Bologna** diretto alla cura dello **sviluppo strategico** che andrà implementato attraverso successive leggi regionali. A tal fine è istituita una apposita sede istituzionale di indirizzo (Regione-Città Metropolitana di Bologna) per lo sviluppo degli indirizzi legislativi e programmatici in linea con il *Piano strategico metropolitano* e per l'individuazione delle **altre funzioni** da conferire. Sono da subito individuate le funzioni della CM collegate alla **promozione e coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale, della mobilità e delle principali infrastrutture strategiche metropolitane, della tutela e valorizzazione ambientale del territorio metropolitano.**

In attesa della riforma costituzionale che eliminerà le **Province** quali enti autonomi e chiarirà cosa sono e cosa fanno le aree vaste provinciali, la scelta emiliana è quella di porre le basi per la realizzazione di **aree vaste interprovinciali**: è disposto, infatti, che le funzioni fondamentali delle Province e quelle confermate dalla presente legge possano essere esercitate in forma associata (anche attraverso appositi uffici comuni di area vasta), previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. Gli **ambiti territoriali** sono definiti con atto della giunta regionale, d'intesa con le Province e con il Sindaco della CM, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Tra le funzioni prioritarie da esercitare quelle in materia di **protezione civile, trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali** e attività di concertazione istituzionale-territoriale. Sono introdotte misure per favorire l'esercizio in forma associata **delle funzioni strumentali degli enti locali** (contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione Europea, informazione e comunicazione istituzionale).

Inoltre, è previsto che alcune funzioni attribuite alle Province e CM, come quelle in materia di turismo, possano essere esercitate, previa intesa, nell'ambito di aree vaste con finalità turistica.

Un nuovo ruolo è assegnato ai **Comuni e alle loro Unioni**, che diventano interlocutori istituzionali della Regione per la definizione delle politiche e della programmazione regionale, nonché perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità nello sviluppo delle politiche regionali. Per questo motivo, le funzioni in materia di **vincolo idrogeologico e forestazione**, nonché alcune funzioni in materia di **sviluppo turistico dei territori** sono attribuite alle Unioni.

L'integrazione e concertazione istituzionale è centrale nella proposta di legge emiliana che punta a costruire un nuovo modello di governance territoriale che assicuri la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali: in materia di agricoltura è prevista l'istituzione della *Conferenza agricola*, i *Comitati di consultazione* in materia di fauna e pesca, *Cabina di regia regionale* per le politiche socio-sanitarie, Conferenze territoriali e comitati di distretto coincidenti con ambiti territoriali di area vasta e con ASL e circoscrizioni territoriali.

...

In questa prima fase di attuazione della legge Delrio, nonostante le differenze dei singoli provvedimenti regionali, dovuti anche alle specificità territoriali, sembra che ci si muova, da una parte, verso una riconferma delle vecchie funzioni in capo alle Nuove Province dall'altra verso un accentramento ed un ritorno delle funzioni in capo alla Regione (vedi soprattutto Toscana, ma anche Marche, Umbria e Lazio).

Questa tendenza ben conferma il bisogno di governo di area vasta. Tutti i provvedimenti regionali presi in considerazione oltre a promuovere la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali e provinciali, nonché le unioni e fusioni di Comuni talvolta tendono anche ad individuare aree ed ambiti di esercizio delle funzioni più vasti rispetto a quelli delle ex Province e a promuovere le relazioni tra i vari livelli di governo ( vedi la sperimentazione delle area vaste interprovinciali in Emilia Romagna, i 4 ambiti ottimali individuati dal Piemonte, l'esercizio di funzioni associate tra Province contermini in Campania e anche in Abruzzo, la promozione di forme di cooperazione interprovinciale nel Lazio...).

Le scelte finora compiute dai legislatori regionali sono abbastanza eterogenee e provvisorie, in quanto attendono di essere dettagliate da ulteriori atti regionali, sia per quanto riguarda il riordino funzionale che il trasferimento di beni e risorse umane e finanziarie. Quindi, per avere più quadro più preciso, dovremmo quanto meno attendere l'adozione delle proposte di legge da parte dei Consigli regionali e degli ulteriori atti di attuazione.

La questione fondamentale, tuttavia, anche rispetto alle esigenze e tendenze già emerse in questa prima fase di attuazione, resta collegata al fragile nesso tra esercizio delle funzioni e risorse occorrenti che compromette lo svolgimento di funzioni, anche non fondamentali, ma di fondamentale importanza per i cittadini.

...

Nella tabella che segue si procede ad un confronto dei ddl e leggi regionali limitatamente ai profili attinenti alla **disciplina della riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province**.

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
<p><b>Abruzzo</b>                      D.d.l.r. "Disposizioni di principio per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L.56/2014" (D. G.R. 897/c del 29 Dicembre 2014)</p>		<p><b>Conferma</b> in capo alle Province delle funzioni amministrative attuali (in deroga vanno ai Comuni singoli o associati, o alla Regione se necessario assicurarne esercizio unitario); di quelle in materia di <b>servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro</b> fino ad adozione decreti jobs act</p> <p>Funzioni di centrale committenza, stazione appaltante, concorsi e procedure di servizio</p> <p>Possibilità di individuare <b>ulteriori</b> funzioni non fondamentali;</p> <p>Obbligatorietà per le <b>Province</b> di esercitare in <b>forma associata</b> specifiche funzioni amministrative;</p> <p>Individuazione funzioni da sopprimere</p>		

RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE				
ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
<b>Basilicata</b> Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5, "Legge di stabilità regionale 2015"	La legge di stabilità 2015, nel quadro del processo di riordino delle funzioni provinciali, istituisce un apposito fondo regionale (500.000 euro) per sostenere il processo di riordino del sistema formativo integrato. In attesa del processo di riordino del sistema formativo, le Province, anche tramite le Agenzie prov., continuano ad esercitare le funzioni in materia di formazione professionale con risorse a valere sul FSE.			
<b>Calabria</b> Legge regionale 22 giugno 2015, n.14" Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n.56"		Funzioni di <b>polizia provinciale e servizi per l'impiego</b> fino ad emanazione normativa nazionale. Altre funzioni previste dalla legge reg n.34/2002 continuano ad essere svolte dalle Province		<b>Agricoltura, caccia, pesca, formazione professionale</b>
<b>Campania</b> Disegno di legge" Riordino delle funzioni provinciali non fondamentali in attuazione dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'art.1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"DdL 769 del 30/12/2014	-Promozione <b>gestione associata</b> delle funzioni e servizi comunali, <b>unioni e fusioni di Comuni</b>	<b>Conferma</b> in capo alle Province di tutte le funzioni di area vasta già conferite alle province dalla legislazione vigente, fatte salve quelle riassorbite dalla Regione ( non aventi natura operativa e gestionale);  - Soppressione funzioni superflue  - attribuzione delle funzioni fondamentali della CM alle <b>Province</b> contermini di Caserta e Benevento e di Avellino e Salerno, purchè le esercitino in <b>forma associata;</b>	<b>Conferma</b> in capo alla CM di Napoli tutte le funzioni di area vasta già conferite alle province dalla legislazione vigente;  - si favorisce in capo alla CM e degli altri enti di area vasta delle funzioni di Sua, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive	le <b>Regioni</b> potranno assorbire le sole funzioni provinciali coerenti col loro ruolo di governo, e in ogni caso non aventi natura operativa e gestionale
<b>Emilia Romagna</b> Progetto di legge 12 Giugno 2015 n.43 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni»	<b>Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile</b> Funzioni già delegate alle Prov e Comunità montane sullo sviluppo e valorizzazione risorse forestali;funzioni già	<b>Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile:</b> Provvedimenti VIA , di verifica, di VAS previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e	<b>Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile:</b> Provvedimenti VIA , di verifica, di VAS previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia istituita dalla presente legge. . Funzioni di	<b>Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile:</b> funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione inclusa l' erogazione di contributi e benefici economici. Funzioni di sviluppo e coordinamento delle

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p>delegate in materia di vincolo idrogeologico; funzioni già delegate alle province in materia di spegnimento incendi boschivi, tutela castagneti, parere per abbattimento alberature stradali. Funzioni sulla raccolta, coltivazione, commercio tartufi.</p> <p><b>Trasporti e viabilità:</b> funzioni amministrative relative ad interventi di infrastrutturazione in materia di porti di rilievo regionale</p>	<p>l'energia istituita dalla presente legge. Funzioni di pianificazione infraregionale attività estrattive. Funzioni in materia di protezione civile già attribuite alle Province.</p> <p><b>Trasporti e viabilità:</b> funzioni amministrative di pianificazione trasporto pubblico locale autofiloviario . Funzioni di autorizzazione e controllo per il trasporto privato. Funzioni di costruzione, gestione, classificazione e declassific strade prov. e regolazione circolazione</p>	<p>pianificazione infraregionale attività estrattive. Funzioni di gestione in materia di protezione civile già attribuite alle Province.</p> <p><b>Trasporti e viabilità:</b> funzioni amministrative di pianificazione trasporto pubblico locale autofiloviario. Concorso alla programmazione regionale del SFM. Funzioni di autorizzazione e controllo per il trasporto privato. Funzioni di costruzione, gestione, classificazione e declassific strade prov. e regolazione circolazione</p>	<p>conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto alle relazioni inter-istituzionali. Studi e valutazioni, autorizzazioni, approvazione piani tecnico-economici in materia sismica. Provvedimenti VIA , di verifica, di VAS . Funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, difesa del suolo e della costa comprese quelle prima esercitate dalle Province in base alla legge regionale. Funzioni di gestione in materia di protezione civile. Funzioni di concessione, autorizzazione, analisi vigilanza e controllo in materia di risorse idriche, inquinamento, gestione rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, utilizzo demani idrico e acque minerali e termali e tutte le funzioni già esercitate dalle Province sulla base della legge regionale. Funzioni amministrative in materia di energia attraverso sezioni dell'ARPA.</p> <p><b>Trasporti e viabilità:</b> funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il Piano regionale integrato dei trasporti. Funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (programmazione SFR, zonizzazione e politiche tariffarie). Funzioni amministrative in materia di viabilità, di aeroporti e</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p><b>Attività produttive, commercio, turismo:</b> funzione di gestione Suap. In materia di turismo funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo.</p>	<p>stradale. Funzioni di autorizzazione trasporti eccezionali. Funzioni amministrative in materia di navigazione marittima. Funzioni amministrative relative all'estimo navale, autorizzazione scuole nautiche e vigilanza.</p> <p><b>Agricoltura, pesca, fauna:</b> funzioni di vigilanza, applicazione sanzioni amministrative, introito proventi, attuazione piani di controllo in materia di fauna selvatica/ittica, pesca acque interne, attività venatoria. Le Province costiere di ferrara, ravenna, forli-Cesena e Rimini esercitano le funzioni di concessione, liquidazione contributi, controllo fondi in materia di pesca marittima</p> <p><b>Attività produttive, commercio, turismo:</b> funzioni di coordinamento rete Suap e supporto tecnico amministrativo. In materia di commercio funzioni di pianificazione strutture vendita sovracomunale, formulazione proposta per centri</p>	<p>stradale. Funzioni di autorizzazione trasporti eccezionali. Funzioni amministrative relative all'estimo navale, autorizzazione scuole nautiche e vigilanza</p> <p><b>Agricoltura, pesca, fauna:</b> funzioni di vigilanza, applicazione sanzioni amministrative, introito proventi, attuazione piani di controllo in materia di fauna selvatica/ittica, pesca acque interne, attività venatoria.</p> <p><b>Attività produttive, commercio, turismo:</b> funzioni di coordinamento rete Suap e supporto tecnico-amministrativo. In materia di commercio funzioni di pianificazione strutture vendita sovracomunale, formulazione proposta per centri commerciali naturali, collaborazione con la regione per osservatorio</p>	<p>interporti, di trasporto marittimo e fluviale Catasto delle strade e archivio regionale in collaborazione con province e CM. Funzioni di coordinamento rilascio autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali.</p> <p><b>Agricoltura, pesca, fauna:</b> funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola/agroalimentare, fauna e acque interne, pesca, programmazione e attuazione politiche UE . Funzioni amministrative in materia di agricoltura già esercitate da Province, CM e Unioni, di protezione fauna selvatica, ittica, pesca acque interne, attività venatoria, pesca marittima, maricoltura. Attribuzione funzioni in materia di agricoltura esercitate da Province, CM e Unioni ex LR n.15/1997.</p> <p><b>Attività produttive, commercio, turismo:</b> funzioni di programmazione, pianificazione, adozione piani in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione coordin. sviluppo Suap. Rapporti Ue, tutte le funzioni non</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p><b>Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani:</b>                      Conferma delle funzioni già attribuite dalla normativa vigente .                      In materia di cultura sport, giovani funzioni relative all' esercizio attività di istruttoria, di gestione e controllo, previa convenzione con la Regione                      Conferma funzioni già attribuite dalle leggi regionali, comprese quelle in materia di politiche giovanili.</p> <p><b>Sanità e politiche sociali:</b>                      Funzioni amministrative in materia di organizzazione servizio farmaceutico (</p>	<p>commerciali naturali, collaborazione con la regione per osservatorio commercio .                      In materia di turismo definizione proposte per programmi regionali.                      Funzioni amministrative collegate al PTPL, raccolta dati coordinamento e gestione servizio statistica turistica; ufficio di informazione turistica e attività di vigilanza e controllo; attestati e tenuta elenchi professioni turistiche.</p> <p><b>Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani:</b>                      attività di controllo previa convenzione con la Regione.                      Funzioni di programmazione ( rete scolastica, offerta formativa, edilizia scolastica sulla base degli indirizzi regione, gestione interventi per il diritto allo studio) e fatte salve competenze Comuni.                      In materia di cultura sport, giovani funzioni relative all' esercizio attività di istruttoria, di gestione e controllo, previa convenzione con la Regione</p> <p><b>Sanità e politiche sociali:</b>                      Funzioni di programmazione fabbisogni e definizione impianti cremazione, tutela e</p>	<p>commercio.                      In materia di turismo definizione proposte per programmi regionali.                      Funzioni amministrative collegate al PTPL, raccolta dati coordinamento e gestione servizio statistica turistica; ufficio di informazione turistica e attività di vigilanza e controllo; attestati e tenuta elenchi professioni turistiche.</p> <p><b>Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani:</b> attività di controllo previa convenzione con la Regione.                      Funzioni di programmazione ( rete scolastica, offerta formativa, edilizia scolastica sulla base degli indirizzi regione, gestione interventi per il diritto allo studio) e fatte salve competenze Comuni.                      In materia di cultura sport, giovani funzioni relative all' esercizio attività di istruttoria, di gestione e controllo, previa convenzione con la Regione.</p> <p><b>Sanità e politiche sociali:</b>                      Funzioni di programmazione fabbisogni e definizione impianti cremazione, tutela e controllo</p>	<p>specificatamente delegate da leggi naz. o reg. agli enti locali.</p> <p><b>Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani:</b> funzioni di programmazione, indirizzo, attuazione piani/programmi di intervento.</p> <p><b>Sanità e politiche sociali:</b>                      Funzioni in materia di assistenza farmaceutica territoriale e distribuzione esercizi.</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
		controllo popolazione canina e felina, finanziamenti ai comuni per ristrutturazione canili, organizzazione/gestione corsi per benessere animale in materia di sanità pubblica.	popolazione canina e felina, finanziamenti ai comuni per ristrutturazione canili, organizzazione/gestione corsi per benessere animale in materia di sanità pubblica.	Funzioni già spettanti alle province in materia sociale ed educativa non ricomprese in quelle fondamentali assegnate dalla Delrio.
<p><b>Lazio</b>  Proposta di legge regionale concernente" Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale"testo approvato il 12 giugno 2015</p>	<p><b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> funzioni amministrative relative all'istituzione/ spostamento /ampliamento mercati <b>(Comuni e Roma capitale)</b></p>	<p><b>Servizi sociali e istruzione scolastica :</b> funzioni relative al concorso sistemi informativi servizi sociali e monitoraggio rete sociale; analisi fabbisogni; supporto programmazione regionale/locale dei servizi; l'assistenza alunni con disabilità delle medie superiori/disabili sensoriali; sostegno donne/ minori vittime di violenza; promozione iniziative sociali e culturali a favore degli immigrati e rifugiati.</p> <p><b>Sport:</b> funzioni relative alla raccolta/elaborazione dati; l'assistenza tecnico amministrativa ai comuni per gestione impianti; l'attivazione negli impianti sportivi scolastici provinciali di iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie extracurricolari</p> <p><b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> funzioni amministrative collegate alla pianificazione strategica e territoriale di propria competenza; funzioni</p>	<p><b>Servizi sociali e istruzione scolastica:</b> funzioni relative al concorso sistemi informativi servizi sociali e monitoraggio rete sociale; analisi fabbisogni; supporto programmazione regionale/locale dei servizi; l'assistenza alunni con disabilità delle medie superiori/disabili sensoriali; sostegno donne/ minori vittime di violenza; promozione iniziative sociali e culturali a favore degli immigrati e rifugiati</p> <p><b>Sport:</b> funzioni relative alla raccolta/elaborazione dati; l'assistenza tecnico amministrativa ai comuni per gestione impianti; l'attivazione negli impianti sportivi scolastici provinciali di iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie extracurricolari</p> <p><b>Sviluppo economico e attività produttive:</b> funzioni amministrative collegate alla pianificazione strategica e territoriale di propria competenza; funzioni amministrative in materia di</p>	<p><b>Servizi sociali e istruzione scolastica:</b> funzioni relative alla ripartizione dei fondi per le funzioni attribuite ai comuni in materia di istruzione scolastica.</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p><b>Roma Capitale:</b> Funzioni relative alla definizione indirizzi e programmazione del commercio; compiti relativi alla determinazione di criteri per autorizzazioni, per il funzionamento mercati, per il commercio su aree pubbliche e private. Compiti relativi al rilascio delle concessioni per impianti di distribuzione di carburanti.</p> <p><b>Governo del territorio (Roma Capitale):</b> approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che comportano varianti allo strumento urbanistico generale ex art.4 LR 1987, n. 36.( fatto salvo parere obbligatorio Regione e ad esclusione del parere paesaggistico); determinazione delle tabelle per oneri di urbanizzazione, approvazione del programma urbano dei parcheggi ex art. 3 LR 24 122/1989</p>	<p>amministrative in materia di artigianato</p> <p><b>Viabilità:</b> funzioni e compiti amministrativi inerenti le strade provinciali, compreso il piano catastale, l'assistenza ai comuni per viabilità zone rurali, fissazione e riscossione, tariffe relative alla pubblicità nelle strade</p> <p><b>Governo del territorio:</b> sono confermate in capo alla città metropolitana di Roma capitale e alle province le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalla l.r. 14/1999 (compiti di verifica, nullaosta...) e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio): pianificazione prov limitata alle funzioni fondamentali</p>	<p>artigianato; funzioni relative al concorso per la promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi.</p> <p><b>Viabilità:</b> funzioni e compiti amministrativi inerenti le strade provinciali, compreso il piano catastale, l'assistenza ai comuni per viabilità zone rurali, fissazione e riscossione, tariffe relative alla pubblicità nelle strade</p> <p><b>Governo del territorio:</b> sono confermate in capo alla città metropolitana di Roma capitale e alle province le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalla l.r. 14/1999 e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio)</p>	<p><b>Viabilità:</b> funzioni relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria regionale.</p> <p><b>Governo del territorio:</b> rispetto alle funzioni trasferite a Roma Capitale, resta ferma la competenza regionale per approvazione strumenti urbanistici attuativi che comportano il ricorso all'accordo di programma.</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p>Riconoscimento di speciale autonomia a Roma capitale nell'approvazione di progetti di opere pubbliche e pubblica utilità, regolamento edilizio, programmi pluriennali di attuazione.</p> <p><b>Turismo:</b> funzioni previste dalla l.r. 14/1999 e leggi di settore. Funzioni di vigilanza e verifica, compiti di classificazione stabilimenti balneari sulla base dei criteri regionali. <b>(Comuni e Roma Capitale)</b></p> <p><b>Roma Capitale:</b> Funzioni di programmazione e attuazione nel territorio di Roma capitale ,compiti di assistenza e consulenza, accoglienza e tutela da esercitarsi d'intesa con la Regione.</p>	<p><b>Agricoltura e sanità veterinaria:</b> funzioni ex art.36 l.r. 14/1999 come modificato dalla presente legge.</p>	<p><b>Agricoltura e sanità veterinaria:</b> funzioni ex art.36 l.r. 14/1999 come modificato dalla presente legge</p>	<p><b>Turismo:</b> funzioni di coordinamento, classificazione aree, promozione e valorizzazione attività privata nel settore; tenuta elenchi; funzioni di programmazione e attuazione interventi turistici di rilevanza regionale, interprovinciale o provinciale previsti nel piano turistico regionale, nei programmi nazionali e comunitari; compiti relativi alle associazioni proloco, alle professioni turistiche; raccolta e l'elaborazione dei dati e servizi turistici anche con la collaborazione dei comuni e di Roma capitale.</p> <p><b>Agricoltura e sanità veterinaria:</b> funzioni e compiti in materia di agriturismo, in materia di agricoltura e zootecnia biologiche. Funzioni in materia di liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi.</p>

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
	<p><b>Ambiente:</b>funzioni già previste dalla l.r.14/1999 e leggi di settore. Funzioni di valutazione e vigilanza; determinazione di standard di riduzione e prevenzione inquinamento luminoso; compiti collegati al rilascio concessioni già riservate alla Regione.</p> <p><b>Beni servizi e attività culturali culturali :</b> funzioni già spettanti ex l.r. 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e l.r. 14/1999.</p> <p><b>Roma Capitale:</b> definizione piani intervento, tutela e valorizzazione beni culturali; compiti di gestione; collaborazione con la Regione per sistemi informativi regionali; funzioni di vigilanza sui piani approvati.</p>	<p><b>Ambiente:</b> funzioni e compiti amministrativi individuati dalla legge regionale 27/1998 sulla gestione dei rifiuti come modificata dalla presente legge.</p> <p><b>Formazione professionale:</b> funzioni amministrativi di gestione strutture formative, compiti relativi alla stipula delle convenzioni di cui all'art 33 l.r. 23/1992; funzioni concernenti le istituzioni formative provinciali e gli enti strumentali e l'assegnazione delle risorse.</p> <p><b>Beni servizi e attività culturali culturali:</b> funzioni di raccolta ed elaborazione dati; l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</p>	<p><b>Ambiente:</b> funzioni e compiti amministrativi individuati dalla legge regionale 27/1998 sulla gestione dei rifiuti come modificata dalla presente legge</p> <p><b>Formazione professionale:.</b> funzioni amministrativi di gestione strutture formative, compiti relativi alla stipula delle convenzioni di cui all'art 33 l.r. 23/1992; funzioni concernenti le istituzioni formative provinciali e gli enti strumentali e l'assegnazione delle risorse</p> <p><b>Beni servizi e attività culturali culturali:</b> funzioni di raccolta ed elaborazione dati; l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; funzioni di gestione strutture; collaborazione con la Regione per sistemi informativi regionali; funzioni di vigilanza sui piani approvati. Funzioni coordinamento enti locali; concorso alla definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali; funzioni di pianificazione sulla base dei piani comunali e locali; promozione e gestione di archivi di dati conformi</p>	<p><b>Ambiente:</b> funzioni di coordinamento per il conferimento di funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con il completamento del percorso di attribuzione e trasferimento alle Regioni dei beni di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), d. lgs n. 85, 2010,</p> <p><b>Formazione professionale:</b> funzioni di programmazione e gestione offerta formativa, e offerta formativa integrata; compiti di gestione diretta di alcuni centri di formazione.</p> <p><b>Beni servizi e attività culturali culturali:</b> funzioni di vigilanza sui piani approvati; promozione e gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; ricerca, cooperazione tra istituzioni culturali pubbliche e private; coordinamento dati, programmazione e realizzazione iniziative di formazione operatori; funzioni collegate all'istituzione e gestione servizi/strutture di valenza prov. E reg.; cooperazione enti locali; predisposizioni piani annuali di tutela/valorizzazione beni culturali.</p>

RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE				
ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
			al sistema informativo regionale; ricerca, cooperazione tra istituzioni culturali pubbliche e private; coordinamento dati, programmazione e realizzazione iniziative di formazione operatori.	
<b>LIGURIA</b> Legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"	<b>Difesa del suolo:</b> funzioni di manutenzione, progettazione, esecuzione, gestione di opere di difesa del suolo che non siano di competenza regionale; realizzazione /collaudo opere di bonifica montana.  <b>Sport, cultura e spettacolo</b> per quanto concerne i servizi di interesse locale;	<b>Difesa del suolo:</b> assistenza tecnico amministrativa ai Comuni (tramite convenzione)  <b>Polizia provinciale:</b> accertamento e contestazione delle violazioni sino a emanazione disposizioni nazionali.	<b>Difesa del suolo:</b> assistenza tecnico amministrativa ai Comuni (tramite convenzione)	<b>Difesa del suolo;</b> <b>Turismo;</b> <b>Formazione professionale;</b> <b>Caccia e pesca;</b>  <b>Sport, cultura e spettacolo</b> per quanto concerne le funzioni che richiedono esercizio unitario
<b>LOMBARDIA</b> Legge regionale 8 luglio 2015 n.19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"		<b>-Conferma</b> in capo alle Province delle funzioni già conferite ad esclusione di quelle trasferite alla Regione ( agricoltura, foreste, caccia e pesca).  <b>-Attribuzione alla Provincia di Sondrio</b> (specificità montane) di funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali: -funzioni riallocate per le altre Province alla Regione; -approvazione piano prov. delle	- Conferimento alla CM di Milano di <b>funzioni ulteriori</b> rispetto a quelle fondamentali per valorizzarne il ruolo con apposita legge regionale (la proposta di progetto di legge "disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di milano, in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 è stata approvata in Giunta il 30 giugno).  -fino al conferimento di funzioni	- funzioni (già conferite alle Province) in materia di: <b>agricoltura;</b> <b>foreste;</b> <b>caccia e pesca;</b> <b>ambiente ed energia,</b> limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche. Funzioni relative alla vigilanza e al controllo dell'esercizio dell'attività

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
		cave; -concessione a autorizzazione riferite alle grandi derivazioni di acqua pubblica (d'intesa con la Regione); - partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione Le leggi regionali prevedono disposizioni particolare per una serie di materie (governo territorio, risorse energetiche, viabilità e trasporti, foresta, caccia pesca agricoltura, promozione attività economiche, beni culturali, turismo, aree sciabili, usi civici...)	ulteriori la CM esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle riallocate in capo alla Regione.	venatoria e piscatoria, nonché le attività di prevenzione e repressione del bracconaggio (con esclusione della Provincia di Sondrio e Città metropolitana Milano)
<p><b>MARCHE</b>                      Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 <i>“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”</i></p>		<p><b>Polizia provinciale e polizia locale</b> fino ad emanazione di norme statali in materia, inclusi i compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino.</p>		Trasferimento delle funzioni prima esercitate dalle Province in materia di: <b>turismo, informazione e accoglienza turistica;</b> <b>beni e attività culturali;</b> <b>trasporto pubblico locale;</b> <b>protezione civile;</b> <b>difesa del suolo;</b> <b>caccia;</b> <b>pesca nelle acque interne;</b> <b>formazione professionale;</b> <b>servizi sociali;</b> <b>farmacie;</b> <b>artigianato.</b>

RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE				
ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
<b>MOLISE</b> <i>Ddl:principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014,n.56, D.g.r. 759 del 31/12/2014</i>		- <b>conferma</b> in capo alle Province le funzioni amministrative non fondamentali già conferite dalla legge regionale; -assegnazione funzioni non fondamentali ulteriori delle province a soggetti più idonei a garantirne efficace ed efficiente esercizio		
<b>PIEMONTE</b> <i>Ddl 86 del 30 dicembre 2014 "Principi per il riordino delle funzioni amministrative in attuazione della legge 7 aprile 2014,n.56"</i>	La legislazione di riordino <b>può eccezionalmente attribuire ai Comuni</b> , singoli o associati, funzioni già spettanti alle Province o ricondurre in capo alla Regione quelle che richiedono esercizio unitario.	<b>Conferma</b> in capo alle Province delle funzioni attualmente esercitate e conferite dalle relative leggi regionali.  -Le funzioni relative a <b>servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, attività estrattive, energia, formazione professionale e trasporto pubblico su gomma</b> sono esercitate da Province e Città metropolitana in base a <b>4 ambiti ottimali</b> : Novarese, Vercellese, Biellese e VCO; Astigiano e Alessandrino; Cuneese; Torinese. Le Province dei primi due ambiti eserciteranno <b>le funzioni obbligatoriamente in forma associata</b> .  Alla Provincia di Verbano Cusio Ossola sono attribuite specifiche funzioni amministrative collegate allo sviluppo della montagna.	Conferma in capo alla Città metropolitana di Torino delle funzioni già conferite alla corrispondente Provincia, e di altre da individuare nel processo di riordino.	

RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE				
ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
<b>PUGLIA</b> DDL n. 37 del 30/12/2014 <i>"Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali del nuovo sistema delle autonomie locali della Puglia"</i>	-Le funzioni non fondamentali in materia di <b>politiche sociali</b> saranno esercitate dai Comuni in forma associata (in via subordinata dalle Nuove Province e dalla CM di Bari)	Le funzioni e i compiti, già assegnati dalla Regione alle province, sono conferiti alle nuove province e alla città metropolitana di Bari;  Funzioni in materia di <b>politiche attive del lavoro e formazione professionale</b> restano in capo alle nuove province fino all'emanazione di disposizioni nazionali.		Funzioni di <b>vigilanza sui comuni nelle materie di competenza regionale</b> prima esercitate dalle Province
<b>TOSCANA</b> L.egge regionale .n. 13/2015 <i>"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,n.56. Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011,43/2013"</i>	-Trasferimento funzioni da esercitare in forma associata in materia di: <b>turismo</b> (eccetto formazione professionale operatori e raccolta dati statistici); <b>sport</b> ; <b>forestazione</b> (interventi pubblici forestali e attività amministrative e contabili);  -Funzioni collegate alla <b>tenuta albi regionali terzo settore</b> ; E' prevista la partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione (conferenza sindaci-ambiti sub provinciali-provinc. Interprovinciali)	Le funzioni collegate alla materia del mercato del <b>lavoro</b> saranno oggetto di riordino dopo emanazione decreti jobs act.  Funzioni collegate alla manutenzione delle <b>Strade regionali</b>	Nel territorio della CM le funzioni trasferite ai Comuni sono attribuiti alla CM.  Funzioni in materia di <b>viabilità ed edilizia scolastica</b> (se i Comuni decideranno tramite convenzione in tal senso).  Funzioni in materia di governo del territorio: la CM può approvare in luogo dei Comuni il piano strutturale, a seguito di convenzione e se previsto dallo statuto	Trasferimento funzioni prima esercitate dalle Province e CM in materia di: <b>agricoltura</b> (anche quelle delegate alle Unioni); <b>forestazione</b> (eccetto le attività amministrative e contabili) ; <b>caccia e pesca</b> ; <b>orientamento e formazione professionale</b> ; <b>ambiente</b> (gestione rifiuti, difesa del suolo, tutela qualità aria, inquinamento acustico, tutela acque dall'inquinamento e autorizzazioni come Aia,Vas,Via e Aua); <b>energia</b> ; <b>osservatorio sociale</b> ; <b>strade regionali</b> (progettazione e costruzione di opere strategiche) -funzioni di autorità competente per applicazione sanzioni amministrative e relativi introiti rispetto alle funzioni trasferite;
				- <b>governo del territorio</b> (controllo piani regolatori, controlli sismici)

**RIORDINO FUNZIONI NON FONDAMENTALI PROVINCE**

ATTO REGIONE	COMUNE	PROVINCIA	Città Metropolitana	REGIONE
<p><b>UMBRIA</b> Legge regionale 2 aprile 2015 n.10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenze modificazioni normative"</p>	<p>funzioni in materia di <b>turismo, politiche sociali</b> sono esercitate in forma associata dai Comuni con le forme di cui all'art. 30 d.lgs.n. 267/2000</p> <p>- Sono conferite ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni già delle province in materia di <b>sport, cultura, diritto allo studio</b></p> <p>-esercizio in forma associata da parte dei comuni con popolazione di almeno 3.000, delle funzioni in materia di <b>boschi e terreni</b> sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, funzioni in materia <b>agricola, funghi e tartufi</b>, di <b>bonifica</b> nei territori dove non operano i consorzi di bonifica.</p>	<p>funzioni di centrale di committenza, stazione appaltante, monitoraggio contratti servizio, organizzazione concorsi e procedure selettive</p> <p>-funzioni in materia di <b>ambiente</b> (risorse idriche e difesa del suolo: concessioni spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi)); <b>funzioni amministrative lago trasimeno; trasporti, viabilità regionale, controllo e vigilanza impianti termici.</b></p>		<p>edifici, controllo sull'attività edilizia, funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 artt 111 e c. 1 lett.a) art. 110 l.r.1/2015);</p> <p><b>ambiente</b> ( rifiuti, valutazioni ambientali, risorse idriche)</p> <p><b>energia</b> (funzioni concernenti la realizzazione e modifica di impianti per la produzione energia, elettrodotti));</p> <p><b>attività produttive</b> (industria, commercio, artigianato, cave e miniere)</p> <p><b>caccia e pesca;</b></p> <p><b>turismo;</b></p> <p><b>valorizzazione del patrimonio culturale;</b></p> <p><b>politiche attive del lavoro;</b></p> <p><b>formazione professionale;</b></p> <p><b>diritto allo studio.</b></p>
<p><b>VENETO</b> "Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"</p>		<p>Conferma in capo alle nuove Province delle funzioni già conferite alle Province dalle leggi regionali fino all'adozione delle leggi regionali di riordino (da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge)</p> <p>Alla <b>provincia di Belluno</b>, oltre alle funzioni fondamentali ex art. 1 comma 85-86, sono assegnate ulteriori funzioni in quanto territorio montano (l. r. n.25/2014)</p>		

